

(N. 1956)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(SIGNORILE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1982

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 389, concernente durata dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di proroga dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno si è prospettata inizialmente a seguito dell'intervenuta scadenza del termine di durata del programma quinquennale degli interventi stessi, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Pertanto, come già ricordato con la precedente relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, la durata della Cassa per il Mezzogiorno è stata inizialmente prorogata, con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, fino al 30 settembre 1981.

Con tale relazione è stata anche ricordata la motivazione addotta dal Governo a sostegno del provvedimento di proroga, consistente nella necessità di consentire al Parlamento l'esame e l'approvazione della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, sulla base delle proposte di legge all'uopo presentate da varie parti politiche (atto Camera n. 1973 di iniziativa dell'onorevole Di Giesi ed altri; atto Camera n. 2261 dell'onorevole Alinovi ed altri) e del disegno di legge governativo (atto Camera n. 2276).

È stato pure osservato in tale occasione che le vicende politiche susseguenti alla

emanazione del provvedimento legislativo di urgenza di cui sopra, culminate nella crisi politica del giugno 1981, che aveva imposto al Parlamento un periodo di stasi nella propria attività, seguito poi dall'interruzione estiva dei lavori delle due Assemblee, avevano peraltro reso impossibile il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, per cui, ad evitare dannose soluzioni di continuità nella politica di intervento straordinario per il Mezzogiorno, la cui prosecuzione è considerata indispensabile strumento di supporto per l'economia meridionale, fu emanato il successivo decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541, di ulteriore proroga della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica della materia e, comunque, non oltre il 30 settembre 1982.

Poichè la conversione del detto decreto-legge non è seguita nei termini costituzionali, si è reso necessario provvedere, con il citato ultimo decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, così come convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 13, a fissare all'intervento straordinario un ulteriore termine di scadenza, previsto non oltre il 30 giugno 1982, entro il quale si riteneva che la nuova disciplina dell'intervento stesso potesse entrare in vigore.

Allo stato, tuttavia, nell'imminente scadenza del detto nuovo termine del 30 giugno 1982, risultano ancora permanenti le ragioni che avevano indotto ad adottare il primo provvedimento di proroga.

I pressanti impegni parlamentari non hanno consentito infatti alla V Commissione (bilancio) della Camera dei deputati, cui risultava assegnato l'esame delle suindicate proposte di legge parlamentari e del disegno di legge governativo n. 2276 sulla nuova disciplina organica dell'intervento straordinario, di provvedere al suo espletamento, considerato anche che la Commissione stessa è stata, come è noto, impegnata nella disamina della legge finanziaria ad essa deferita come atto Camera n. 3043 dal 30 settembre 1981, disamina conclusasi il 9 marzo del corrente anno 1982.

Pertanto, la Commissione ha potuto dar corso allo studio dei predetti provvedimen-

ti normativi solo dopo la citata data del 9 marzo 1982, insieme con gli emendamenti della maggioranza, presentati il 1° aprile successivo, e, a tal fine, è stato nominato, in data 13 maggio 1982, il Comitato ristretto per il corso di competenza, i lavori del quale sono tuttora in fase di svolgimento.

Si rende quindi indispensabile provvedere ad una nuova proroga, per consentire l'espletamento dei lavori stessi, fino al 31 dicembre 1982, termine entro il quale può ragionevolmente ritenersi che essi risulteranno compiuti.

In conformità a quanto sopra, con l'articolo 1 del presente decreto-legge, del quale si chiede la conversione, si intende prorogare appunto fino al 31 dicembre 1982 la durata della Cassa per il Mezzogiorno e tutte le norme del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno che hanno un termine corrispondente.

Analogamente a quanto è stato fatto nell'ultimo decreto-legge di proroga al 30 giugno 1982 (decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13), si ritiene necessario indicare espressamente, ai fini della proroga, le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, relative alla maggiorazione, pari al 4 per cento della base imponibile, della detrazione IVA per gli acquisti e le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive.

Sempre con l'articolo 1 si provvede inoltre a prorogare, fino allo stesso termine del 31 dicembre 1982, in armonia con l'attività della Cassa per il Mezzogiorno, anche i poteri del suo presidente per l'attuazione di tutti i compiti di cui al decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito nella legge 25 giugno 1982, n. 379, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese. È anche prevista la possibilità per il presidente della Cassa di contrarre prestiti all'estero, assistiti dalla garanzia del-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo Stato, nel caso che siano insufficienti i mutui previsti dall'articolo 7 di tale decreto.

È previsto quindi che le norme sullo snellimento delle procedure per la concessione di agevolazioni industriali nel Mezzogiorno — introdotte con il decreto ministeriale 6 agosto 1981 per le iniziative fino a 4 miliardi — che hanno costituito un valido strumento di acceleramento della incentivazione industriale, vengono rese applicabili alle iniziative fino a 30 miliardi di investimenti fissi.

Nello stesso articolo 1 è prevista l'autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno — in deroga alle procedure di cui all'articolo 73 del testo unico — ad anticipare, sulla base dell'istruttoria degli istituti di credito, il contributo in conto capitale, fino alla misura del 50 per cento, alle iniziative che non superino i 10 miliardi di investimenti fissi, mentre per lo scaglione di investimenti fissi oltre i 10 miliardi è prevista, fino ad un investimento complessivo di 30 miliardi di lire, una anticipazione non superiore al 25 per cento.

La modificazione ha lo scopo di rendere disponibile una parte del contributo a fondo perduto alle imprese, che hanno già iniziato i lavori, le quali per avere tali contributi dovrebbero attendere l'avanzamento dei lavori stessi e le relative verifiche: il che richiede talvolta anche un anno per i vari adempimenti; circostanza questa che vanifica l'efficacia dell'incentivo in considerazione dell'inflazione e degli alti tassi di interesse ordinari.

La portata della norma è limitata ai punti di crisi dove più grave è la situazione occupazionale, anche per il ridimensionamento di organici di personale, ed alle zone del terremoto.

Sono ovviamente predisposte norme di cautela e di garanzia che prevedono l'eventuale restituzione dell'anticipazione con la corresponsione degli interessi debitamente maggiorati.

Inoltre, l'articolo 1 contiene una norma intesa ad elevare, agli effetti del contributo di cui all'articolo 69 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, il limite di spesa massima per investimenti fissi delle imprese artigiane da 200 a 500 milioni di lire.

La modificazione si rende opportuna in quanto le imprese anzidette, che superano 200 milioni di lire, esulano, a causa della citata norma dell'articolo 69 del testo unico n. 218, dalla competenza dell'Istituto di credito per la piccola industria e l'artigianato (ex ENAPI), mentre trovano gravi difficoltà di accesso presso la maggior parte degli istituti bancari.

L'attuale stato di cose non consente infatti agli operatori economici interessati di ottenere il contributo in conto capitale, in quanto gli istituti di credito rifiutano di effettuare l'istruttoria perchè ritengono le operazioni troppo modeste, mentre l'Istituto di credito per le piccole imprese e per l'artigianato, pur disponibile a svolgere l'istruttoria richiesta, non è abilitato a tal compito, per il limite massimo di investimento attualmente previsto, come si è detto, nella misura di 200 milioni di lire.

Con tale modifica legislativa si ritiene quindi di ovviare a tale inconveniente.

L'articolo 2 contiene le norme di carattere finanziario fra le quali, in particolare, l'ulteriore apporto finanziario, in favore della Cassa, di lire 980 miliardi, che dovrà consentire la prosecuzione degli interventi per tutto l'anno in corso.

È prevista inoltre l'autorizzazione per la Cassa ad assumere impegni nel corrente anno ed in eccedenza alle proprie dotazioni finanziarie, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di 3.000 miliardi.

Infine, analogamente a quanto previsto nell'ultimo decreto-legge di proroga, viene ripetuta la disposizione dell'articolo 31, ultimo comma, del testo unico, relativa alla possibilità, per la Cassa, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, di contrarre prestiti con la BEI, il cui onere sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione nello stato di previsione del Tesoro. Naturalmente la norma è destinata ad operare per l'avvenire ed il controvalore in lire di tali eventuali futuri prestiti sarà portato a scomputo della nuova assegnazione di 980 miliardi.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° luglio 1982.

Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che la durata della Cassa per il Mezzogiorno è stata prorogata alla data del 30 giugno 1982, con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13;

Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di fissare una nuova data di scadenza della Cassa per il Mezzogiorno in attesa della disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, e al 30 giugno 1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13.

Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30

gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

Il termine del 30 giugno 1982 di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, è differito al 31 dicembre 1982. Qualora i mutui previsti dall'articolo 7, primo comma, di tale decreto-legge non coprissero integralmente gli impegni assunti, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, può contrarre prestiti all'estero, assistiti dalla garanzia dello Stato, con le procedure in atto presso la Cassa. Il servizio dei predetti prestiti viene assunto dal Tesoro dello Stato.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, si applicano alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 30 miliardi di lire, per le quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano stati ancora ultimati gli accertamenti istruttori da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 73 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e sulla base della istruttoria definitiva degli istituti di credito, ad anticipare, fino alla misura del 50 per cento, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del predetto testo unico alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 10 miliardi di lire, localizzate nelle aree — colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982 o caratterizzate dai rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera in cassa integrazione anche derivanti da processi di ristrutturazione — indicate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi fra i 10 ed i 30 miliardi di lire, l'anticipazione di cui al precedente comma è corrisposta fino al 50 per cento per i primi 10 miliardi di lire e fino al 25 per cento per la parte eccedente tale importo di 10 miliardi.

L'anticipazione è concessa a richiesta dell'impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione della iniziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20 per cento dell'investimento fisso oggetto della domanda, comprovato da una specifica perizia giurata.

Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'articolo 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di cinque punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano collaudati con esito positivo.

Il limite di investimenti fissi di cui al secondo comma dell'articolo 69 del medesimo testo unico è elevato da 200 a 500 milioni di lire.

Salve le disposizioni vigenti, alla esecuzione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno possono applicarsi altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Articolo 2.

Disposizioni finanziarie

Ai fini di cui al precedente articolo 1 e per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato, a favore della Cassa medesima, l'apporto di lire 980 miliardi per l'esercizio 1982, comprensivo della quota destinata alle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni, in eccedenza alle proprie dotazioni finanziarie ed entro il termine del 31 dicembre 1982, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 3.000 miliardi da destinare per lire 1.000 miliardi alla realizzazione di progetti speciali, di infrastrutture industriali e alla concessione di incentivi industriali, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, e per lire 2.000 miliardi ai maggiori oneri per la realizzazione dei programmi già approvati.

Il predetto importo di lire 3.000 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno finanziario 1983, in conto dei fondi che saranno assegnati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1983-1991. Lo stanziamento da iscrivere nell'anno finanziario 1983 è determinato in lire 1.000 miliardi.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nei limiti dell'assegnazione di cui ai precedenti commi, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scampo della assegnazione di cui al precedente primo comma.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE — ANDREATTA
— LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA